



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendario (relatore)
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario

ART. 1 COMMI 9, 10 E SS. D.L. 174/2012 - RENDICONTO 2020

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117, 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) e h) relative alle misure di contenimento della relativa spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, pubblicato nella GURI n. 28 del 2 febbraio 2013, recante "Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

Vista la sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. 174/2012;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie 3 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Vista la legge regionale Marche 10 agosto 1988, n. 34, avente ad oggetto "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" e successive modificazioni;

Vista la legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9 recante "Abolizione del contributo per il funzionamento di gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari";

Visto il Regolamento per l'amministrazione del bilancio del Consiglio regionale Marche approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato nel b.u.r. nn. 6-7-8 del 30 dicembre 1971;

Visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale Marche approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 516 del 10 novembre 2011, concernente i criteri per la relazione annuale sull'utilizzo dei fondi da parte dei gruppi consiliari, successivamente modificata con delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 2/2 del 7 luglio 2015, recante "Costituzione gruppi consiliari verifica sussistenza requisiti - Art. 16 Regolamento interno", successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 6/3 del 9 luglio 2015, e n. 22/6 del 28 luglio 2015;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 13/4 del 9 novembre 2020, concernente "Rendiconti dei gruppi assembleari relativi al periodo 1 gennaio - 21 settembre 2020 - Presa d'atto";

Vista la nota prot. n. 2931 del 4 novembre 2020 con la quale il Presidente della Sezione sollecitava la trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

Vista la nota prot. n. 6704 del 12 novembre 2020 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti

dei gruppi consiliari regionali, tra cui il rendiconto del Gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO con i relativi allegati, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3020;
Udito il relatore, dott.ssa Cristiana Cremonesi;

PREMESSO IN FATTO

In data 12 novembre 2020 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto del gruppo consiliare in esame, unitamente ai relativi allegati, riferito all'esercizio finanziario 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

In forza di tali disposizioni, ciascun gruppo consiliare deve approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e sulla cui regolarità la Sezione è tenuta a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato. Qualora il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa non siano conformi alle vigenti prescrizioni normative, la competente Sezione regionale della Corte dei conti adotta apposita comunicazione, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti da parte del gruppo interessato.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto, nei termini sopra esposti, conseguono gli effetti di cui all'art. 1, comma 11, ultimo periodo, e comma 12 del decreto legge n. 174/2012, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014.

Il rendiconto del Gruppo consiliare Partito Democratico per l'esercizio 2020, trasmesso a questa Sezione dal Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche con nota prot. n. 6704 del 12 novembre 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 3020, presenta le seguenti risultanze contabili:

Entrate disponibili nell'esercizio		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	11,21
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	53.692,64
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	

TOTALE ENTRATE €		53.703,85
Uscite pagate nell'esercizio		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	70,64
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	1.270,37
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	152,84
TOTALE USCITE €		1.493,85
Fondo finale di cassa per spese di funzionamento		52.210,00

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come noto, l'art. 1, comma 9 e ss., del d.l. n. 174/2012 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale definendo, al contempo, gli adempimenti e i termini del suddetto controllo.

In continuità con le verifiche già svolte, il controllo della Sezione, conformemente alle coordinate interpretative offerte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, ha avuto riguardo alla regolarità contabile del conto – intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e l'adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione – ed alla conformità della gestione alla normativa, statale e regionale di riferimento.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, adottato ai sensi del predetto art. 1, comma 9, d.l. n. 174/2012, sono state recepite le Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 – partitamente richiamate nelle pronunce rese da questa Sezione cui si fa rinvio (si veda, da ultimo, la deliberazione n. 18/2020/FRG) – ed è stato adottato un modello di rendicontazione annuale cui devono uniformarsi tutti i gruppi consiliari.

Di rilievo è, altresì, la normativa di cui alla legge Regione Marche 10 agosto 1988, n. 34 con cui sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi pubblici ai gruppi consiliari e alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione. Detta disciplina, oggetto di plurime rivisitazioni a partire dalla legge regionale n. 43/2012, è stata, peraltro, definitivamente riformata per effetto dell'approvazione della legge regionale n. 9/2016, che ha abolito il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a partire dal 1° maggio 2016.

Ciò nondimeno, il comma 2 dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 9/2016 ha previsto che "i contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X legislatura", e il comma 3 ha disposto che "Ai contributi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 nel testo antecedente all'entrata in vigore di questa legge", donde l'attualità dei controlli intestati dal d.l. n. 174/2012 a questa Sezione regionale di controllo.

Ciò posto in ordine al quadro dispositivo di riferimento giova, peraltro, evidenziare, per ciò che attiene alla tipologia di spese ammesse a rendicontazione, che i contributi trasferiti ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 34/1988 riguardano esclusivamente il funzionamento degli stessi, in quanto:

- le spese del personale assegnato ai gruppi consiliari sono a carico del bilancio regionale (art. 4, l.r. n. 34/1988);
- l'Ufficio di Presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari una sede, nonché l'arredo e altri beni, e provvede, con spese a carico del bilancio consiliare, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi. Con delibera n. 21/6 del 28 luglio 2015, l'Ufficio di Presidenza ha ridotto, a decorrere dal 1° agosto 2015, i limiti massimi di spesa annua per l'utilizzo del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;

- ai consiglieri regionali spetta un “rimborso spese per l’espletamento del mandato” composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alla distanza tra il comune di residenza e la sede consiliare, comunque commisurata all’effettiva presenza del consigliere presso la sede (l.r. n. 23/1995).

Nel dettaglio, alla stregua di quanto disposto dall’art. 2 della l.r. n. 19/2014 e dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 9/2016, ai contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 e, comunque, utilizzati entro la X legislatura, si applicano le disposizioni degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis della l.r. n. 34/1988: In particolare, secondo il citato art. 1-bis:

“1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

- a) l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;*
- b) l’effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell’attività di competenza del gruppo;*
- c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;*
- d) l’acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;*
- e) spese postali e di cancelleria;*
- f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.*

2. I contributi di cui all’articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012”.

Parimenti, a mente della novella recata dall’art. 4 della citata legge regionale 26 aprile 2016, n. 9, ai controlli in parola continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 516 del 10 novembre 2011, successivamente modificata dalla delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014, relativa alle modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese dei gruppi, all’obbligo della tenuta del libro-giornale e della tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a cinquecento euro, all’elenco dei documenti da allegare al rendiconto nonché alle procedure da seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, così come previsto dall’art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012.

Più precisamente, l'art. 2 della l.r. n. 34/88 stabilisce che i gruppi consiliari devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto relativo all'esercizio precedente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redatto secondo le linee guida dettate dalla Conferenza Stato - Regioni. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dai commi 10 e ss. dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012.

Il comma 4-bis, del menzionato articolo, introdotto dall'art. 3 della l.r. n. 36/2014, disciplina espressamente l'ipotesi di interruzione infrannuale del ciclo di gestione, prevedendo che *"Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti entro i successivi dieci giorni"*.

Pertanto, l'obbligo di rendicontazione a carico di ciascun gruppo consiliare è legato all'effettivo periodo di operatività dello stesso che, in linea generale, coincide con l'esercizio annuale; tuttavia, nei casi in cui si verificano le ipotesi di scioglimento del gruppo o del termine della legislatura, necessariamente l'obbligo di rendicontazione riguarda il più ristretto arco temporale in cui si è svolta l'attività del gruppo, decorrente dalla data di inizio esercizio (o di costituzione del gruppo) alla data di cessazione della legislatura (o scioglimento del gruppo).

Nel caso che ci occupa, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale il principio di annualità stabilito dall'art. 1, comma 10 del d.l. n. 174/2012 deve intendersi correttamente riferito al solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data delle elezioni (21 settembre del 2020).

La citata delibera n. 516/2011, inoltre, ha definito anche i criteri per la tenuta e conservazione dei documenti contabili da parte dei gruppi assembleari. In particolare, al punto 8, lett. e) del deliberato stabilisce che *"al termine della legislatura, o nel caso di cessazione di un gruppo, i beni durevoli acquistati nel periodo e tutta la documentazione contabile dovrà essere consegnata al Dirigente competente. Il presidente del gruppo o suo delegato in presenza dei responsabili delle P.O. interessate e del Dirigente competente in materia, redigerà il verbale di consegna con l'elencazione dei documenti contabili e dei beni. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del gruppo e dal Dirigente competente. I documenti saranno trasmessi per la*

conservazione nelle forme e nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, all'Archiviazione generale dell'Assemblea".

Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata dal gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO.

L'esame del rendiconto ha avuto come parametro di riferimento la normativa statale e regionale sopra richiamata, il rispetto dei principi contabili di veridicità e correttezza, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dei criteri della coerenza e dell'inerenza della spesa all'attività del Gruppo consiliare. Lo stesso è stato condotto in conformità alle finalità e ai caratteri della verifica enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza 39/2014 sopra citata nonché agli indirizzi consolidati della giurisprudenza della Corte dei conti (tra le sentenze più recenti, cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in composizione speciale nn. 25, 27, 28/2017).

All'esito dei controlli, è stata riscontrata la completezza della documentazione e la regolarità del conto. Inoltre, le singole spese sostenute dal gruppo non hanno evidenziato profili di irregolarità e sono risultate conformi alle disposizioni normative e regolamentari come dianzi richiamate, che costituiscono il parametro della loro legittimità.

Infine, si prende atto che, come rappresentato nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 13/4 del 9 novembre 2020, il gruppo ha provveduto a chiudere il conto corrente bancario n. 17488.75 ad esso intestato presso il Monte dei Paschi di Siena e a versarne il saldo positivo corrispondente alla somma di euro 52.210,00 nel conto corrente dell'Assemblea legislativa regionale, e che inoltre, come riportato nella relativa scheda inventariale mod. 3 delibera UDP n. 1263/152 del 16/01/2014, il gruppo non ha acquistato beni da inventariare.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014, dichiara la regolarità del rendiconto del gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO relativo all'esercizio 2020 (periodo dal 1 gennaio al 21 settembre del 2020).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale -
Assemblea legislativa della Regione Marche e al Presidente del Gruppo consiliare
interessato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020, tenuta da remoto ai sensi
dell'art. 85, e, in particolare, il comma 8-*bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 26-*ter* del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, nonché del D.P. n. 287 del 27 ottobre 2020.

Il Magistrato relatore

Cristiana Cremonesi

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Contu

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 27 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente